

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX D.LGS. 231/2001

PARTE SPECIALE B

Reati connessi alla criminalità organizzata nazionale ed internazionale

Stretto di Messina S.p.A. in liq.

Il Commissario Liquidatore

Vincenzo Fortunato

(originale agli atti)



INDICE

PARTE 1: FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/2001	3
1 FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 24 TER	3
PARTE 2: LE AREE A RISCHIO REATO E I RELATIVI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO SPECIFICI	4
1 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	4
2 PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI	6



PARTE 1: FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/2001

1 FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 24 TER

La Legge 15 luglio 2009, n. 94 (“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”) ha esteso, con l’introduzione dell’art. 24 ter nel D.Lgs. 231/01, la responsabilità amministrativa degli Enti agli illeciti dipendenti dai delitti di criminalità organizzata commessi nel territorio dello Stato ancorché privi del requisito della “transnazionalità”, ossia senza alcun vincolo circa il luogo di commissione del reato o di parte della condotta, ed ancorché i reati scopo non facciano parte del catalogo dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001.

Nello specifico, le fattispecie rilevanti ai fini della presente Parte Speciale sono le seguenti:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 1 Legge 2 ottobre 1967, n. 895).

La Legge 16 marzo 2006, n. 146, (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”), inoltre, ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati di c.d. “criminalità organizzata transnazionale”.

In particolare, la suddetta Legge ha introdotto la circostanza aggravante della transnazionalità, che si configura quale circostanza speciale, in quanto applicabile solo a determinati reati ritenuti gravi, puniti con una pena non inferiore nel massimo a quattro anni, e ad effetto speciale, poiché prevede un aumento di pena da un terzo alla metà.

Nel dettaglio, l’art. 3 della citata Legge considera “reato transnazionale” il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché qualora a) il reato sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.



L'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ai reati di criminalità organizzata transnazionale discende dall'art. 10 della suddetta Legge, che, in relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, dispone che, nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291 quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applichi all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote e che, nei casi di condanna per uno dei delitti di cui sopra, si applichino all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

Il citato art. 10 prevede, poi, che, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica allo stesso la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e che, nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, si applichino all'ente, oltre che la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote, anche – nei casi di condanna - le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

PARTE 2: LE AREE A RISCHIO REATO E I RELATIVI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO SPECIFICI

1 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, individuati alla precedente Parte 1, i Destinatari coinvolti sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento, fermo restando quanto previsto dal Codice Etico di SdM.

Relativamente alla criminalità organizzata, ai Destinatari del presente Modello è fatto espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, considerati individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato considerate dall'articolo 24 ter del D.Lgs. n. 231/2001;
- utilizzare, anche occasionalmente, SdM o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più dei reati connessi alla criminalità organizzata;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali,



sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;

- effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività d'impresa.

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti all'articolo 24 ter del D.Lgs. n. 231/2001, quest'ultima adotta norme di comportamento improntate a:

- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partners commerciali/finanziari;
- verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- identificare un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- adottare adeguati programmi di formazione del personale.

Relativamente alla criminalità organizzata transnazionale, in aggiunta a quanto sopra, è fatto espresso divieto ai Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili di:

- servirsi, anche occasionalmente, di SdM allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più Reati Transnazionali;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere uno o più Reati Transnazionali ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di criminalità organizzata transnazionale, facilitandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;



- effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività d'impresa.

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti all'Articolo 10, L. n. 146/2006 e ritenuti rilevanti per SdM, quest'ultima adotta norme di comportamento improntate a:

- garantire il rispetto delle normative dei Paesi in cui la stessa opera;
- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partners commerciali/finanziari;
- verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- identificare una funzione responsabile della definizione e valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificare un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- adottare adeguati programmi di formazione del personale.

2 PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

In relazione ai reati connessi alla criminalità organizzata nazionale ed internazionale, è opportuno evidenziare che:

- essi hanno natura, per ampia parte, di reati associativi (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso anche straniera) o fortemente collegati a reati associativi (scambio elettorale politico-mafioso, delitti commessi avvalendosi delle modalità di cui all'art. 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso), che puniscono perciò anche solo l'accordo stabile di più persone



volto alla commissione di un numero e di un tipo indeterminato di delitti;

- i reati associativi, essendo per definizione costituiti dall'accordo stabile volto alla commissione di qualunque delitto, estendono potenzialmente il novero dei c.d. reati presupposto a tutte le fattispecie di reato già richiamate dal D.Lgs. 231/01, per cui qualsiasi attività svolta dalla Società potrebbe comportare astrattamente la commissione di un delitto – e la conseguente responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 – “tramite” un'associazione per delinquere.

Considerata, quindi, l'impossibilità di inquadrare all'interno di uno specifico sistema dei controlli il numero pressoché infinito di comportamenti che potrebbero essere commessi mediante il vincolo associativo, assume rilevanza il sistema di controllo interno già implementato da SdM.

Pertanto, si è ritenuto che, per la prevenzione di detti reati, possano svolgere un'adeguata funzione preventiva:

- i presidi di *corporate governance* implementati dalla Società;
- i presidi di controllo già disciplinati nelle altre Parti Speciali che costituiscono parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 adottato dalla Società;
- i principi presenti nel Codice Etico della Società.